



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

QANAT Arte e Spettacolo

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita con sede in Torino, Via Principe Amedeo, n. 8/a, un'Associazione non riconosciuta denominata " QANAT Arte e Spettacolo ". La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il seguente fine:
svolgere attività di natura spettacolistica e culturale nonché attività di formazione.

ART. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, si propone di svolgere le seguenti attività:

- la produzione di spettacoli teatrali e di teatro di strada, che si possano rappresentare in qualsiasi sede (teatri, palestre, giardini, aule, cortili, piazze e strade, ecc.);
- l'organizzazione, la direzione e la gestione di corsi, seminari, laboratori e rassegne di teatro di strada, teatro, musica, danza, cinema, ed altre forme di ricerca espressiva, quali pittura, fotografia, ecc.;
- attività di formazione nel campo spettacolistico e culturale in genere;
- attività di studio, ricerca, promozione e tutela del teatro di strada e delle compagnie che lo rappresentano, anche mediante pubblicazioni, bollettini ed ogni altra forma di comunicazione, in stampa, radio, video o su supporti multimediali;
- la divulgazione e la promozione delle attività proposte dall'associazione mediante pubblicazioni, bollettini, ed ogni altra forma di comunicazione, in stampa, radio, video o su supporti multimediali;
- il collegamento con tutte le iniziative che svolgono fini analoghi ai propri, ivi comprese le attività di natura sociale connesse agli scopi dell'associazione stessa.

ART. 4 - SOCI

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche. Possono comunque essere Soci anche Enti di varia natura, organismi cooperativi ed associativi, che si ispirano nella loro azione alla finalità di cui all'Art. 2 e

sono rappresentati nell'Associazione a mezzo di persona designata al momento della richiesta di adesione e sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell'ente di provenienza. Per diventare Soci bisogna fare domanda indicando i propri dati anagrafici, compresa professione e codice fiscale, dichiarando nella stessa l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti, inviandola all'attenzione del Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente e a maggioranza assoluta sulle stesse. È sempre esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa. Per i soci di età inferiore ai 18 anni è necessaria l'autorizzazione di un genitore o di un tutore per l'adesione all'Associazione.

ART. 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Per essere Soci è necessario versare all'inizio di ogni anno la quota associativa deliberata da parte del Consiglio Direttivo. Se entro tale termine la delibera non viene effettuata rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota dell'anno precedente. Per i nuovi soci la quota deve essere versata all'atto della domanda di cui all'Art. 4 e dell'importo totale anche se riferita ad una qualsiasi frazione di anno. La quota sociale è intransferibile.

ART. 6 - CESSAZIONE DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per decadenza, recesso, ed esclusione. Decade da Socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale e chi non intende più partecipare o collaborare alla vita dell'Associazione. Il recesso è volontario e deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto il primo giorno del mese successivo. Può essere escluso il socio che:

- svolge un'attività in contrasto con l'Associazione e le sue norme statutarie;
- non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti;
- non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere comunicata al socio con motivazione e con l'assegnazione di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

ART. 7 - ALTRI PROVENTI - PATRIMONIO - BILANCIO

Oltre alla quote annuali corrisposte dai Soci di cui all'Art. 4 sono proventi dell'Associazione: liberalità, donazioni, elargizioni, contributi e sottoscrizioni che provengano in qualunque modo all'Associazione e le entrate derivanti dalle proprie attività e servizi, che devono essere di natura complementare rispetto all'attività istituzionale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni cespite conseguito in

qualunque forma nel rispetto delle norme vigenti. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non possono mai pretendere la divisione né pretendere la propria quota, anche in caso di recesso. Per ogni esercizio che va dal Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno deve essere redatto un bilancio da sottoporre all'Assemblea degli associati, da approvare al massimo entro il 30 giugno di ogni anno. L'Associazione può avere la proprietà di beni mobili ed immobili.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione :

1. l'ASSEMBLEA DEI SOCI
2. il CONSIGLIO DIRETTIVO
3. il PRESIDENTE
4. il COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno una volta l'anno. Compiti dell'Assemblea sono :

- l'approvazione del bilancio;
 - la deliberazione sugli oggetti attinenti la gestione sociale che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio Direttivo;
 - la nomina e l'eventuale revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri e la durata della nomina;
 - le modifiche dello statuto e dei regolamenti; sciogliere l'Associazione.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera contenete l'ordine del giorno. Tale lettera deve essere affissa nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci possono richiedere la convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sia in prima sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza l'una dall'altra. Nelle Assemblee ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.



666

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci che, all'atto della nomina, ne determina pure il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esercita tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- elabora il programma annuale di attività;
- coordina e gestisce l'attività dell'Associazione e predispose i bilanci annuali;
- elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri soci o specifici gruppi o comitati, determinandone i limiti nelle delibere di delega;
- convoca le Assemblies;
- amministra il patrimonio sociale.

Svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante avviso scritto anche a mezzo fax contenente l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno 2/3 dei suoi membri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In relazione all'attività svolta potranno essere previsti dei compensi per i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. In sua assenza o impedimento le sue mansioni sono attribuite al vicepresidente che può essere eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire mandati e procure per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente dura in carica per il tempo previsto dall'Art. 10 riguardante il Consiglio Direttivo.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, qualora istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri che possono essere anche non soci dell'Associazione. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla regolarità degli atti e delle scritture contabili dell'Associazione e deve predisporre ogni anno una relazione accompagnatoria al bilancio. Ciascun membro può, anche singolarmente, effettuare ispezioni contabili. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un presidente. Il Collegio dei Revisori viene convocato dal presidente

del Collegio stesso almeno una volta l'anno e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti.

ART. 13 - MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dopo di che verranno sottoposte all'Assemblea e saranno approvate con il consenso del 50% dei Soci presenti.

ART. 14 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea con le procedure e le maggioranze di cui all'articolo precedente può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni od enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell'Associazione, escluso comunque il rimborso ai Soci.

ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti nel rapporto tra i soci o tra i soci e l'Associazione, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo con l'intervento di un organizzazione specializzata nell'arbitrato, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto vigono le norme di legge in materia relativamente alle associazioni non riconosciute.

Registrato a Torino Atti Privati
il 8-4-99 n. 1687

Serie 3A. versate L. 250.000.000
L. duecento cinquanta mila

IL DIRETTORE
(Caughì)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE QANAT Arte e Spettacolo



Il giorno 22 del mese di gennaio, dell'anno 2003, alle ore 16.00, alla presenza del numero legale si è riunita in Torino nei locali di Via San Francesco d'Assisi, 1 l'Assemblea dei soci dell'Associazione Qanat Arte e Spettacolo.

L'Assemblea ha deliberato di apportare le seguenti modifiche che faranno parte integrante dello Statuto dell'Associazione registrato a Torino Atti Privati il giorno 8 aprile 1999 n. 1687 Serie 3 A Versate L. 250.000. Vistato dal Direttore Cauchi:

ART. 1 – DENOMINAZIONE (variazione di indirizzo)

La sede legale viene trasferita in Corso Dante, 68 in Torino presso il domicilio del Presidente.

ART. 3 – ATTIVITA' (si aggiunge ai precedenti punti)

- "L'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative realizzate per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico, ivi comprese le attività di formazione attraverso strutture permanenti ed attività laboratoriali."

Registrato a Torino l
il 23/1/03 n. 1327
Serie 3 Cod. Trib. A.O.P.T.
€ 12.811
IL DIRETTORE

Il Presidente

Luigi Batta

Il Vice Presidente

Anna Bergoglio

Ca

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

QANAT Arte e Spettacolo

666



Il giorno 26, del mese di marzo, dell'anno 1999, alle ore 14.00, in Torino, Via Principe Amedeo n. 8/a, con la presente scrittura privata, redatta in un esemplare, ed a valere ad ogni effetto di legge, fra i sottoscritti:

- Baratta Raffaella, nata a Torino il 6 settembre 1971, ivi residente in Corso Duca degli Abruzzi n. 39, studentessa, Codice Fiscale BRT RFL 71P46 L219 U
- Bich Gino, nato a Marines (Francia) il 5 luglio 1955, residente a Antey Sant André (Ao), frazione Fierna, commesso, Codice Fiscale BCH GJS 55L05 Z110W
- Pollone Michela, nata a Torino il 5 luglio 1971, ivi residente in Corso Dante n. 68, studentessa, Codice Fiscale PLL MHL 71L45 L219F
- Rogliatti Stefano, nato a Torino il 17 luglio 1971, ivi residente in Via Pianezza n.176/a, fotografo, Codice Fiscale RGL SFN 71L17 L219K
- Stratta Paolo, nato a Torino il 28 febbraio 1972, ivi residente in Corso Vittorio Emanuele II n. 233, regista, Codice Fiscale STR PLS 72B28 L219Y

si conviene e stipula quanto segue:

1) è costituita fra i predetti l'Associazione denominata:

QANAT Arte e Spettacolo

- 2) la sede, la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabilite dallo Statuto Sociale, costituito da n.16 articoli e redatto in totali 5 pagine, che, letto ed approvato, viene allegato al presente atto in modo da farne parte integrante, sostanziale ed inscindibile;
- 3) le persone che hanno stipulato il presente Atto Costitutivo assumono la qualifica di "Socio Fondatore" dell'Associazione;
- 4) a comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica tre anni vengono nominati

Presidente	Stratta Paolo
Vice Presidente	Pollone Michela
Consigliere	Bich Gino
Consigliere	Baratta Raffaella
Consigliere	Rogliatti Stefano

Torino, 26 marzo 1999

Il Presidente dell'Associazione
Paolo Stratta